



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Amman

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO PER
PERSONALE NON APPARTENENTE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE, NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO
ITALIANO**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sede Estera di Amman, Sezione dell'Ambasciata d'Italia per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito denominata "**Sede AICS**"), rappresentata dal Titolare della Sede AICS, arch. Michele Morana.

E

La dott.ssa Alessandra Blasi. [REDACTED]

[REDACTED] di seguito denominato/a "Dipendente".

Congiuntamente indicate come "Le Parti".

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 è istituita l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito denominata "**Agenzia**");

- che ad Amman in Giordania, è stata istituita una delle Sedi all'estero dell'Agenzia, accreditata presso le locali Autorità quale "Sezione dell'Ambasciata d'Italia per la Cooperazione allo Sviluppo";
- che ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del Decreto Ministeriale del 22 luglio 2015 n. 113, "Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»", le Sedi all'estero dell'Agenzia possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse;
- che il Decreto Ministeriale del 22 luglio 2015 n. 113, "Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»", ed in particolare il capo terzo articolo 11 comma 1, lettera c) indica che, per la realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero, l'Agenzia può dotarsi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante, tra l'altro, la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- che la suddetta previsione di legge costituisce normativa speciale e risponde ad una esigenza organizzativa inderogabile che impone all'Agenzia di far fronte con la stipula in loco di contratti a tempo determinato alle esigenze di personale non appartenente alla pubblica amministrazione per la realizzazione ed il monitoraggio delle iniziative di cooperazione allo sviluppo presso le sue Sedi all'estero;
- che la Delibera del 20.07.2017 n. 47 del Direttore dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha approvato l'iniziativa denominata "Fondo Unico per l'assistenza al programma di cooperazione in Giordania" AID 11213, in essere presso la Sede AICS di Amman, Giordania;
- che la Delibera del 24.01.2019 n. 9 del Direttore dell'Agenzia che ha approvato il rifinanziamento dell'iniziativa di cui al paragrafo precedente;
- che la Sede estera di AICS Amman, a seguito di una opportuna verifica ricognitiva delle risorse umane ad essa assegnate ai sensi degli articoli 9 comma 2 e 11 comma 1 lettera a) del Decreto Ministeriale del 22 luglio 2015 n. 113, "Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»", ha riscontrato nell'ambito della propria organizzazione una concreta e specifica esigenza di carattere oggettivo che legittima il ricorso al lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di compiti e attività attinenti all'iniziativa di cooperazione ad essa affidata di cui alla Delibera del 24.01.2019 sopra richiamata;
- che la dottoressa Alessandra Blasi (il Dipendente), risultato vincitore del bando di selezione pubblicato in data 19.12.2019 (Lettera di comunicazione dell'esito della procedura di selezione Prot. N. 54 del 03.02.2020) ha accettato la presente proposta di lavoro in data 03.02.2020;
- che, il presente contratto e i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono regolati dal diritto locale del Paese dove opera la Sede AICS in cui si presta servizio, così come disposto dalla Delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 19 Novembre 2019 "Criteri e modalità" per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica

Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all' Art. 11, comma 1, lettera c) dello Statuto dell'AICS”;

- che in attuazione della Delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 19 Novembre 2019 recante “Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all' Art. 11, comma 1, lettera c) dello Statuto dell' AICS”, le Parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i termini del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui qui in appresso;

- che il Dipendente dichiara, con la stipulazione del presente contratto, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

- che il presente contratto è condizionato al possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego ed alla verifica delle autocertificazioni rese;

- che gli Allegati contraddistinti con i numeri da 1 a 4 costituiscono parte integrante del presente Contratto, come qui di seguito elencati:

Allegato 1 Termini di Riferimento;

Allegato 2 Dichiarazione del Dipendente per la determinazione della residenza fiscale;

Allegato 3 Circolare dispositiva sull'orario di lavoro;

Allegato 4 Informativa ex art. 13 e condizioni per il consenso ex art. 7 del regolamento ue 2016/679 (gdpr - general data protection regulation) in materia di protezione di dati personali;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. I

(MANSIONI CONTRATTUALI)

1. Il Dipendente è assunto con le funzioni di **Responsabile Settore Knowledge Management (KM) e Comunicazione** e svolgerà le mansioni ad essa assegnate presso gli uffici della Sede AICS in Amman.

2. Il Dipendente riferisce al Titolare della Sede AICS e sotto il suo coordinamento e supervisione, svolgerà le mansioni dettagliate nell'**Allegato 1** denominato “Termini di Riferimento”.

ART. II
(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato, **per un periodo di 12 mesi.**
2. Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto **avrà inizio il 25.03.2020 e terminerà il 24.03.2021.**
3. Alla scadenza del suddetto termine, il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente senza obbligo di comunicazione alcuna. E' espressamente escluso il rinnovo.
4. Si fa salva, la possibilità di estendere il rapporto di lavoro di ulteriori termini contrattuali per il solo periodo utile al raggiungimento degli obiettivi indicati nei "Termini di Riferimento" (Allegato 1), previa valutazione scritta del Titolare della Sede AICS manifestante tale intenzione. Nel caso in cui il Dipendente acconsenti, si dovrà addivenire alla stipula di un nuovo contratto.
5. In nessun caso il presente contratto di lavoro può dar luogo ad un rapporto di impiego a tempo indeterminato fra la Sede AICS e il Dipendente, né potrà determinare alcuna aspettativa di impiego stabile presso l'Agenzia.
6. Il Dipendente è assoggettato ad un periodo di prova di tre mesi di effettivo lavoro. Il superamento del periodo di prova, formalmente attestato per iscritto dal Titolare della Sede AICS, è condizione per la prosecuzione del contratto. La mancata attestazione di esito positivo della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione implicita da parte del Titolare della Sede AICS del ritenuto mancato superamento della stessa. Il Titolare della Sede AICS, alla scadenza del periodo di prova, dovrà recapitare al Dipendente comunicazione scritta del mancato superamento del periodo di prova ponendo fine al contratto senza preavviso.
7. Entrambe le Parti si riservano il diritto di interrompere il contratto nel corso del periodo di prova attraverso comunicazione scritta, senza che sia necessario alcun preavviso né giustificazione.

ART. III
(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. **La retribuzione annuale lorda è fissata in Euro 121,816.74 (euro cento-ventuno-mila-ottocento-sedici e 74 centesimi) (il lordo contrattuale e' composto da salario + indennità + maggiorazione),** determinata dall'Agenzia con riferimento alle mansioni e alla categoria di inquadramento del Dipendente sulla base dei parametri per la determinazione del trattamento economico elaborati dall'Agenzia conformemente all'articolo 5 della Delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 19 Novembre 2019 che

prevedono inoltre una maggiorazione sulla base del costo della vita e della qualità della vita ed una determinata sulla base delle situazioni di rischio e disagio.

2. Su detta retribuzione saranno applicate dalla Sede AICS, sostituto d'imposta, le ritenute alla fonte da versare all'Erario Italiano. Si allega al presente contratto la dichiarazione del Dipendente che attesta la sua residenza fiscale in Italia (**Allegato 2**).

3. La retribuzione netta sarà corrisposta al Dipendente **in 12 mensilità posticipate**, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi non prima del 27° giorno di ciascun mese. Eventuali spese bancarie che ne derivassero saranno a carico del Dipendente. Al termine del contratto, sarà corrisposto al Dipendente il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) determinato in misura dei mesi di effettivo lavoro.

ART. IV

(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

1. Il Dipendente fruisce di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).

2. I contributi dovuti dalla Sede AICS e dal Dipendente sono determinati a norma della normativa italiana vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del Dipendente.

ART. V

(ASSISTENZA SANITARIA)

1. Il Dipendente è assicurato presso affermata Società Assicuratrice nei limiti di assistenza indicati nella Polizza stipulata dalla Sede AICS, portata a conoscenza del Dipendente che contestualmente dichiara di averne preso visione.

ART. VI

(ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI)

1. Il Dipendente fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) nelle forme previste dalla legislazione italiana e sarà iscritto a cura della Sede AICS, qualora non godesse già di una propria posizione.

2. I contributi dovuti nelle forme di legge sono a totale carico della Sede AICS.

3. La Sede AICS si impegna a stipulare in favore del Dipendente – ad intero suo carico – una polizza di assicurazione in caso di decesso. In caso di morte del Dipendente durante il lavoro o per cause di servizio, un indennizzo verrà corrisposto al beneficiario nei limiti e nelle modalità previste da apposita Polizza stipulata dalla sede AICS con affermata Società Assicuratrice, portata a conoscenza del Dipendente che contestualmente dichiara di averne preso visione.

ART. VII

(LUOGO DI LAVORO - TRASFERTE)

1. Il Dipendente si obbliga a svolgere il proprio lavoro presso gli uffici della Sede AICS. Resta inteso che per ragioni tecniche, organizzative e funzionali nonché per eventuali diverse esigenze di servizio così come determinate dal Titolare della Sede AICS, l'attività lavorativa potrà anche essere svolta in luoghi diversi dalla sede sopra indicata comunque nel territorio di competenza della Sede AICS da comunicare successivamente.

2. Per eventuali trasferte, previamente autorizzate dal Titolare della Sede AICS, è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, purché documentate, nei limiti previsti dal regolamento per il personale interno dell'AICS e dalla Legge giordana sul lavoro.

ART. VIII

(FERIE e PERMESSI)

1. Il Dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, di 32 giorni lavorativi (comprensivi delle 6 giornate di cui all'art. 157 Quater del DPR. N.16 del 1967) su base annua.

3. Il Dipendente ha diritto allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede AICS, per un massimo di 11 giorni all'anno.

4. Il Dipendente non può rinunciare alle ferie.

5. Il Dipendente ha diritto a fruire di giorni di permesso retribuiti, come di seguito ripartiti su base annua, nel caso in cui si manifesti uno dei seguenti accadimenti:

- 3 giorni, per decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado (genitori, fratelli, nonni, figli e nipoti), degli affini di primo grado (suoceri, generi e nuore). I tre giorni sono concessi per ogni singolo evento luttuoso, non sono frazionabili e comprendono anche i giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno del periodo stesso;

- 3 giorni per motivi personali o familiari.

6. Per gravi motivi personali o di famiglia, al Dipendente può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. IX

(ASSENZE PER MALATTIA)

1. Per documentati motivi di salute, il Dipendente può assentarsi dal lavoro per un massimo di 60 giorni complessivi su base annua, di cui i primi 45 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5. Il Dipendente ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente alla Sede AICS e di far recapitare entro due giorni il certificato medico giustificativo dell'assenza.

2. Superato tale periodo, la Sede AICS può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. X

(CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITÀ E PATERNITÀ)

1. Il trattamento giuridico - economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento e' quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

ART. XI

(ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO)

1. Il Dipendente è tenuto a rispettare un orario di lavoro di 36 ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, più 30 minuti giornalieri di pausa pranzo come da circolare dispositiva sull'orario di lavoro allegata al contratto e parte integrante dello stesso (**Allegato 3**). La settimana lavorativa inizia la Domenica e termina il Giovedì.

2. Per particolari esigenze di servizio, la Sede AICS per il tramite del Titolare della sede, può chiedere al Dipendente dietro suo consenso di prolungare l'orario di lavoro oltre l'orario normalmente previsto nei giorni feriali, salvo recupero, secondo quanto disposto da circolare dispositiva sull'orario di lavoro allegata sopra richiamata.

3. Non è previsto il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

ART. XII

(OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI LEALTÁ - DOVERI DEL DIPENDENTE)

1. Con la stipula del presente contratto il Dipendente si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell'esecuzione dell'attività lavorativa. Il Dipendente si impegna ad utilizzare tali dati e notizie nei limiti dello scopo per cui sono conferiti. È fatto divieto al Dipendente di utilizzare in qualsiasi modo o tempo, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per una durata di tre anni.

2. Il Dipendente, nell'espletamento dei propri compiti, assume i seguenti obblighi e doveri di:

- lealtà;
- prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate;
- disciplina;
- comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio;
- conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione;
- tenere nei confronti degli interlocutori istituzionali e del pubblico un comportamento conforme al prestigio della Sede AICS e tale da stabilire rapporti di fiducia;
- adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro;
- rispettare le leggi e gli usi locali;
- non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

ART. XIII

(CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO)

1. Il Dipendente deve attenersi al Codice Etico e di Comportamento dell'Agenzia portato a conoscenza del Dipendente che contestualmente dichiara di averne preso visione. Il Codice Etico e di Comportamento dell'Agenzia raccoglie e riunisce principi e valori che devono improntare l'azione dell'amministrazione e la condotta del personale con contratto di lavoro dipendente, di collaborazione e di consulenza, del personale inviato in missione per conto dell'AICS (https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/08/AICS_Codice_Etico_29AGO2018.pdf).

2. Sono altresì estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

1. In particolare il Dipendente, in conformita' alla suddetta normativa:

- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Agenzia;
- non chiede, né sollecita, né accetta per sé o per altri, regali o altre utilità;
- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti la Sede AICS;
- nel rispetto del diritto di associazione, il Dipendente comunica tempestivamente al Titolare della Sede AICS la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività della Sede.
- il Dipendente, all'atto di sottoscrivere il presente contratto, informa per iscritto il Titolare della Sede AICS di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la Sede, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- Il Dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il Dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il Titolare della Sede AICS
- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il Dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre presso la Sede AICS per ottenere utilità che non gli

spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Agenzia.

ART. XIV **(SANZIONI DISCIPLINARI)**

1. In conformita' alle prescrizioni dei richiamati Codice Etico e di Comportamento dell'Agenzia e decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, al Dipendente può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza;
- c) insufficiente rendimento;
- d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Può essere altresì inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di:

- a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
- b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
- c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Agenzia, nel rispetto della libertà di pensiero;
- d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XII del presente contratto;
- e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti della Sede AICS;
- f) atti comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro a norma dell'art. XIV del presente contratto.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. Al Dipendente è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XV
(RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La Sede AICS, potrà recedere dal presente contratto nel caso di chiusura anticipata oppure interruzione temporanea superiore ai tre mesi dell'iniziativa di cooperazione (**AID 11213**) citata nelle premesse per cause non imputabili al Titolare della Sede AICS firmatario del contratto, fatto salvo il riconoscimento al Dipendente di tutte le spettanze maturate alla data di comunicazione del recesso;
2. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del Dipendente con un preavviso di trenta giorni di calendario, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del Titolare della Sede AICS.
3. Da parte della Sede AICS il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
 - a) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIII del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
 - b) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
 - c) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
 - d) in caso di chiusura della Sede AICS, il presente contratto si intende risolto di diritto.
 - e) in caso di sopravvenuta inabilità del Dipendente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, accertata da un referto medico rilasciato da un'autorità medica.
 - f) in caso di violazione del codice di comportamento richiamato all'art. XII comma 3 del presente contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede AICS è tenuta ad un preavviso minimo di trenta giorni di calendario. In luogo del preavviso la Sede AICS può disporre l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
5. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del Dipendente, la Sede AICS provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso, laddove non sia stato dato il consenso del Titolare della Sede AICS alla possibilità di ridurre tale periodo.
6. Non è dovuto alcun preavviso nel caso di:
 - a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
 - b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

- c) accertamento che l'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

ART. XVI

(AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 ("Codice della privacy" – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, il Dipendente autorizza la Sede AICS al trattamento dei propri dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro di cui al presente contratto, in particolare per finalità di esecuzione del presente contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà dell'Agenzia o di terze parti e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il Dipendente alla sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione dell'informativa al trattamento dei dati personali dei dipendenti e collaboratori della Sede AICS Amman qui allegata (Allegato 4), ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003.

ART. XVII

(SICUREZZA SUL LAVORO)

1. Quando l'attività del Dipendente sarà svolta nei locali della Sede AICS, essa dovrà coordinarsi con le esigenze organizzative, tecniche e produttive indicate dalla Sede AICS. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al tempo in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della Sede AICS.

In particolare, il Dipendente dovrà:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- d) segnalare alla Sede AICS le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione;
- e) contribuire, insieme alla Sede AICS, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

ART. XVIII
(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

1. Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione del Regno Hashemita di Giordania, fatti salvi i richiami contenuti all'interno di questo contratto alla normativa italiana vigente che sono migliorativi e non in violazione di quella locale, e pertanto in toto recepibili.
2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro di Amman.

ART. XIX
(NORME FINALI)

1. Le Parti, con la firma in calce al presente contratto in segno di piena accettazione del contenuto dello stesso, dichiarano di aver preso completa visione di tutte le condizioni sopra riportate, che vengono espressamente e specificatamente approvate.
2. Le Parti si danno altresì atto che qualsiasi modifica al presente contratto dovrà avvenire esclusivamente tramite la forma scritta.

Amman, 23.03.2020

Il Dipendente

Alessandra Blasi



Il Titolare della Sede AICS

Michele Morana



ALLEGATO 4

INFORMATIVA EX ART. 13 E CONDIZIONI PER IL CONSENSO EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo che lo stesso è finalizzato a perfezionare ovvero gestire il rapporto di lavoro con l'Agenzia - sede estera di Amman in particolare adempiendo ad ogni obbligo contrattuale e legale ai fini della determinazione e del pagamento della Sua retribuzione, della Sua posizione previdenziale e assicurativa, della Sua sicurezza e incolumità fisica e psichica o di quant'altro conseguente il rapporto di lavoro. L'Agenzia - sede di Amman dichiara che i dati relativi alla persona del Dipendente e, se del caso, dei suoi famigliari saranno trattati ai sensi della normativa vigente ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro da intendersi in modo generale e con l'inclusione anche dei rapporti con enti previdenziali, assistenziali e con l'amministrazione finanziaria.

Informativa ex art. 13 e condizioni per il consenso ex art. 7 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione di dati personali.

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riconosce il diritto alla protezione dei dati personali e garantisce che il trattamento degli stessi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo che lo stesso è finalizzato a perfezionare ovvero gestire il rapporto di lavoro con l'Agenzia - sede estera di Amman - in particolare adempiendo ad ogni obbligo contrattuale e legale ai fini della determinazione e del pagamento della Sua retribuzione, della Sua posizione previdenziale e assicurativa, della Sua sicurezza e incolumità fisica e psichica o di quant'altro conseguente il rapporto di lavoro.

Il trattamento sarà svolto con le seguenti modalità: manuali con archiviazione cartacea ed archiviazione informatizzata su personal computer.

In particolare, potrà trattarsi di:

- informazioni riguardanti lo stato di salute, la cui raccolta potrebbe avvenire in caso di consegna di certificati riguardanti assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi parentali ecc.;
- dati idonei a rivelare l'adesione ad un partito politico, la cui raccolta potrebbe rendersi necessaria in caso di richiesta di permessi e/o aspettativa e per lo svolgimento di attività pubbliche elettive;

- iscrizione ad organizzazioni sindacali di lavoratori, al fine di poter effettuare eventuali trattenute da riversare alle OO.SS. e al fine della concessione di permessi e/o aspettativa e per lo svolgimento di attività connesse;
- dati idonei a rilevare una convinzione religiosa, la cui raccolta potrebbe avvenire in caso di richiesta di particolari festività religiose, come previsto da disposizioni di legge. I suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
- consulente del Lavoro e consulente Medico Aziendale;
- Istituti previdenziali, al fine dell'adempimento dell'obbligo previdenziale, assistenziale e assicurativo, nonché soggetti o istituzioni specializzate esterne;
- istituti bancari, al fine del pagamento delle retribuzioni e di ogni indennità o rimborsi;
- istituti, Enti, Associazioni o società aventi finalità formative.

Il conferimento dei dati è necessario per dar corso agli specifici obblighi connessi alla gestione del rapporto di lavoro; la mancata fornitura dei dati potrà perciò comportare l'impossibilità di procedere ad essenziali adempimenti.

Il titolare del trattamento dei dati è Michele Morana. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 15 Regolamento UE 2016/679.

La preghiamo pertanto, nel prendere atto di quanto sopra, di datare e sottoscrivere la "formula del consenso" e di firmare per ricevuta copia della presente.

FORMULA DI CONSENSO

La sottoscritta **Alessandra Blasi**, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità derivanti dal contratto di lavoro del quale il sottoscritto è parte, di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

La sottoscritta consente altresì, all'invio dei propri dati ai soggetti indicati nella scheda informativa, per le finalità nella stessa scheda indicata.

Amman, 23.03.2020

Firma del Dipendente



Alessandra Blasi